

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 1/13

OGGETTO: Modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento - Parere.			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 66/2015	Prot. n. 11870	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X	Piero TOFFANO	X			
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Si rappresenta che il D.M. 194 del 27 marzo 2015, intervenuto ad integrare il precedente D.M. n.1059 del 23 dicembre 2013, ha previsto, ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento dei corsi di studio, la possibilità di conteggiare anche i docenti a contratto di cui all'art.23 della Legge 240/2010.

Alla luce di quanto sopra indicato e a seguito di opportuna richiesta da parte del nuovo indirizzo politico dell'Ateneo si è ravvisata la necessità di prevedere la possibilità di rinnovo per tutte le tipologie dei contratti d'insegnamento. Tale possibilità era già prevista per i contratti di alta qualificazione ex art.23 – comma 1 – della Legge 240/2010.

Alla luce di quanto sopra premesso si rende necessario modificare il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento cassando la frase "e sono rinnovabili annualmente per un massimo di 5 anni" dal 1° comma dell'art.4 e inserendo due articoli riguardanti la durata dei contratti per lo svolgimento degli insegnamenti ufficiali e per lo svolgimento di didattica integrativa.

Quanto sopra ha comportato inevitabilmente la rinumerazione di alcuni articoli del regolamento in parola.

E' stato inoltre rimosso il comma 2 dell'articolo riguardante il regime delle incompatibilità, che riguardava il rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 125 del 30/10/2013.

Il nuovo indirizzo politico ha proposto infine che le modifiche riguardanti la rinnovabilità dei contratti debbano applicarsi già per i contratti relativi all'anno accademico 2014/2015.

Quanto sopra premesso, si propongono le seguenti modifiche al vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento":

Testo in vigore	Proposta di modifica
-----------------	----------------------

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 2/13

<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">– Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione –</p> <p>1. Gli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione della durata di un anno accademico attribuiti per contratto, possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e sono rinnovabili annualmente per un massimo di 5 anni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">– Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione –</p> <p>1. Gli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione della durata di un anno accademico attribuiti per contratto, possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">– Durata –</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">– Durata –</p> <p>1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata pari ad un anno accademico.</p> <p>2. La durata del contratto può essere rinnovata per un ulteriore anno accademico, per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">– Durata –</p> <p>1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">– Durata –</p> <p>1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.</p> <p>2. La durata del contratto può essere rinnovata per l'anno successivo per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.</p>

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 3/13

Art. 10

– Regime di incompatibilità e autorizzazioni –

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto e altresì non possono essere conferiti ai soggetti sotto indicati:
 - a) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 Legge 23/12/1994, n.724);
 - b) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);
 - c) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
 - d) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ad esclusione di attività di didattica integrativa.
2. Qualora l'incaricato sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, il contratto può essere stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. I Dipartimenti proponenti provvedono ad acquisire il provvedimento di aspettativa appositamente concessa o l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Detto provvedimento/autorizzazione è trasmesso all'Ufficio dell'Amministrazione centrale.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono

Art. 11

– Regime di incompatibilità e autorizzazioni –

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore o Ricercatore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto e altresì non possono essere conferiti ai soggetti sotto indicati:
 - a) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 Legge 23/12/1994, n.724);
 - b) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);
 - c) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
 - d) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ad esclusione di attività di didattica integrativa.
2. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 4/13

<p>svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">– Norme transitorie e finali –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore a partire dall'anno accademico 2013/2014 previa pubblicazione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo; è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo.2. In merito all'attribuzione degli insegnamenti ai Ricercatori universitari ed agli Assistenti ordinari che sono cessati dal rapporto di lavoro in seguito all'applicazione dell'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 133/2008, è confermato quanto deliberato dal Senato Accademico con deliberazioni n. 159 del 15 dicembre 2009 e n.56 del 20 aprile 2010 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni n. 224 del 18 dicembre 2009 e n. 53 del 23 aprile 2010, prescindendo da quanto stabilito dall'art.5 comma 3.	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">– Norme transitorie e finali –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore previa pubblicazione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo; è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo.2. Il presente regolamento è immediatamente efficace e le sue disposizioni, comprese quelle concernenti il regime di durata e di rinnovabilità degli incarichi, si applicano, in considerazione e per gli effetti del D.M. n.194 del 27 marzo 2015, anche ai contratti stipulati per l'anno accademico 2014/2015.

Il Senato Accademico è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle suddette modifiche.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto la Legge 9/05/1989, n.168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l'art.6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- visto la Legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", entrata in vigore il data 29/01/2011 e successive modificazioni;

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 5/13

- visto il D.M. n.194 del 27 marzo 2015;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. 227/2013;
- sentito il Direttore Generale:

delibera

1. di esprimere parere favorevole sulle modifiche proposte al “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento”, che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 4</p> <p>– Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione –</p> <p>1. Gli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione della durata di un anno accademico attribuiti per contratto, possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e sono rinnovabili annualmente per un massimo di 5 anni.</p>	<p>Art. 4</p> <p>– Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione –</p> <p>1. Gli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione della durata di un anno accademico attribuiti per contratto, possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.</p>
<p>Art. 6</p> <p>– Durata –</p>	<p>Art. 6</p> <p>– Durata –</p> <p>1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata pari ad un anno accademico.</p> <p>2. La durata del contratto può essere rinnovata per un ulteriore anno accademico, per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.</p>

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 6/13

<p style="text-align: center;">Art. 9 – Durata –</p> <p>1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 – Durata –</p> <p>1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.</p> <p>2. La durata del contratto può essere rinnovata per l'anno successivo per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 – Regime di incompatibilità e autorizzazioni –</p> <p>1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto e altresì non possono essere conferiti ai soggetti sotto indicati:</p> <p>a) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 Legge 23/12/1994, n.724);</p> <p>b) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);</p> <p>c) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;</p> <p>d) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ad e-</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 – Regime di incompatibilità e autorizzazioni –</p> <p>1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore o Ricercatore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto e altresì non possono essere conferiti ai soggetti sotto indicati:</p> <p>a) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 Legge 23/12/1994, n.724);</p> <p>b) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);</p> <p>c) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;</p> <p>d) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ad e-</p>

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 7/13

<p>sclusione di attività di didattica integrativa.</p> <p>2. Qualora l'incaricato sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, il contratto può essere stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. I Dipartimenti proponenti provvedono ad acquisire il provvedimento di aspettativa appositamente concessa o l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Detto provvedimento/autorizzazione è trasmesso all'Ufficio dell'Amministrazione centrale.</p> <p>3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.</p>	<p>sclusione di attività di didattica integrativa.</p> <p>2. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">– Norme transitorie e finali –</p> <p>1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore a partire dall'anno accademico 2013/2014 previa pubblicazione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo; è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>2. In merito all'attribuzione degli insegnamenti ai Ricercatori universitari ed agli Assistenti ordinari che sono cessati dal rapporto di lavoro in seguito all'applicazione dell'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 133/2008, è confermato quanto deliberato dal Senato Accademico con deliberazioni n. 159 del 15 dicembre 2009 e n.56 del 20 aprile 2010 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni n. 224 del 18 dicembre 2009 e n. 53 del 23 aprile 2010, prescindendo da quanto stabilito dall'art.5 comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">– Norme transitorie e finali –</p> <p>1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore previa pubblicazione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo; è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo.</p> <p>2. Il presente regolamento è immediatamente efficace e le sue disposizioni, comprese quelle concernenti il regime di durata e di rinnovabilità degli incarichi, si applicano, in considerazione e per gli effetti del D.M. n.194 del 27 marzo 2015, anche ai contratti stipulati per l'anno accademico 2014/2015.</p>

Delibera n. 66/2015 del Senato Accademico del 21/04/2015

pag. 8/13

2. Il testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento risulterà pertanto essere il seguente:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 1

Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente - in particolare della Legge 240/2010, nonché del Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto del codice etico - le procedure finalizzate al conferimento di incarichi di didattica nei corsi di studio di cui all'art.3 del D.M.270/2004, attivati presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 240/2010 i Dipartimenti, in sede di programmazione dell'offerta formativa, dopo l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti strutturati, verificata la possibilità di attribuire l'incarico di insegnamento mediante affidamento al personale universitario dell'Ateneo, nonché di mutuare l'insegnamento presso altra Scuola dell'Ateneo, determinano gli insegnamenti da attivare per incarico, ai sensi delle successive disposizioni.

TITOLO I - INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 2

Oggetto dell'incarico

1. Gli incarichi disciplinati dal presente titolo si riferiscono agli insegnamenti relativi ai corsi di studio di cui all'art.3 del D.M. 270/2004.
2. L'atto di conferimento dell'incarico, per i soggetti interni al sistema universitario nazionale, consiste nel provvedimento rettorale di affidamento e, per i soggetti esterni al sistema universitario, nel contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore, o suo delegato e dal docente designato al conferimento dell'incarico d'insegnamento. La stipulazione di contratti per attività d'insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Gli atti di conferimento dell'incarico devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'incarico;
 - c) l'oggetto della prestazione, la descrizione dell'insegnamento assegnato o del modulo che costituisce parte integrante dell'insegnamento e il numero di CFU nel caso in cui sia attribuita la titolarità dell'insegnamento;
 - d) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 3

Procedure selettive

1. Gli incarichi d'insegnamento, conferiti mediante affidamento a soggetti interni al sistema universitario nazionale non in servizio presso l'ateneo, o mediante contratto di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario, ad eccezione di quelli di cui all'art. 4, sono attribuiti, previa selezione pubblica indetta con disposizione del Direttore del Dipartimento.
2. Il bando, a cui è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo, definisce le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati – per titoli o per titoli e colloquio -,

Delibera n. 66/2015 del Senato Accademico del 21/04/2015

pag. 9/13

la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico.

3. Il bando deve indicare l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario di didattica frontale, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché i criteri e le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa delle candidature. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
 - a) titoli di studio: laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master; il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico;
 - b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
 - c) adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell'insegnamento;
 - d) attività didattica maturata in ambito accademico.
4. I bandi contengono inoltre le modalità di presentazione della domanda, il compenso previsto, commisurato alle ore di lezione da svolgere ed i CFU, nonché l'attestazione della copertura finanziaria.
5. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai consigli dei Dipartimenti proponenti, che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell'attività di ricerca svolta. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà individuato il soggetto prescelto.

Art. 4

Affidamento diretto degli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione

1. Gli incarichi per attività di insegnamento di alta qualificazione della durata di un anno accademico attribuiti per contratto, possono essere attribuiti direttamente, a titolo oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Per attività di insegnamento di alta qualificazione possono essere attribuiti incarichi anche a titolo gratuito, nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.
3. L'attribuzione dell'incarico è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di riferimento.
4. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, oltre alle ipotesi di cui ai commi precedenti, possono essere attribuiti nell'ambito della disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama nel rispetto delle modalità previste dall'art.23 - comma 3 - della Legge 240/2010.
5. La funzione di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui al presente articolo è attribuita al nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 40/2010.

Art. 5

Trattamento economico

Delibera n. 66/2015 del Senato Accademico del 21/04/2015

pag. 10/13

1. Salvo i casi di cui all'art.4 – comma 2 –, gli incarichi attribuiti per contratto non possono essere a titolo gratuito.
2. Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi attribuiti per contratto tramite le procedure selettive di cui all'art.3, è determinato nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Il compenso orario minimo per l'attribuzione agli esperti di alta qualificazione degli incarichi a titolo oneroso di cui all'art. 4 deve essere di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma precedente; il compenso orario massimo è fissato in € 150 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione ed è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento attribuito.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione, da parte del Direttore del Dipartimento, del regolare svolgimento dell'attività.

Art. 6

Durata

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata pari ad un anno accademico.
2. La durata del contratto può essere rinnovata per un ulteriore anno accademico, per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.

Art. 7

Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dai competenti organi, i soggetti incaricati sono tenuti:
 - allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni previste per l'incarico di insegnamento conferito;
 - al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l'orientamento, la programmazione, l'organizzazione didattica e la verifica dell'apprendimento;
 - alla tenuta di un registro delle lezioni con la specificazione del loro tema che dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento alla scadenza del termine dell'incarico d'insegnamento;
 - alla partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea per l'intero anno accademico, ivi compresa la sessione straordinaria, secondo le disposizioni del Regolamento didattico ed il calendario elaborato dal Dipartimento.
2. I docenti a contratto possono accedere alle strutture bibliotecarie e di servizio dell'Ateneo, funzionali all'efficace svolgimento delle attività didattiche attribuite e possono valersi del titolo di professore purché l'accompagnino con l'indicazione "a contratto" e con la specificazione della materia di insegnamento.

TITOLO II – INCARICHI DI DIDATTICA INTEGRATIVA

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 11/13

Art. 8

Oggetto dell'incarico

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.23 – comma 2 – della Legge 240/2010, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni di didattica integrativa con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. L'attività didattica integrativa è finalizzata all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico ovvero di risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica.
3. Gli incarichi di didattica integrativa sono attribuiti previa procedura di selezione indetta con apposita disposizione emanata dal Direttore del Dipartimento interessato su delibera motivata del Dipartimento medesimo. La disposizione dovrà contenere gli elementi di cui all'art.3 – comma 3 – in quanto compatibili. Nelle delibere i Dipartimenti possono indicare i requisiti minimi indispensabili per partecipare alla selezione. A conclusione della procedura, i singoli dipartimenti dovranno trasmettere al competente ufficio dell'amministrazione centrale apposita delibera che dovrà contenere l'indicazione del periodo nell'anno accademico di riferimento con l'indicazione del numero delle ore di didattica, l'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo, le attività formative oggetto della prestazione e l'eventuale compenso, dopo aver assunto i dovuti impegni di spesa.
4. Qualora gli incarichi consistano in attività di supporto alla didattica, e comportino per la loro natura un onere finanziario equiparabile ad un rimborso spese, non si fa luogo a procedura comparativa: in tal caso i Dipartimenti utilizzano una procedura trasparente e informale di selezione, via web, ai fini della formazione di un elenco di disponibilità all'incarico di cui si terrà conto in sede di attribuzione del contratto.
5. I soggetti incaricati di svolgere attività didattica integrativa, sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso e partecipano, ove nominati cultori della materia, alle commissioni di esame per le discipline ufficiali delle quali svolgono i corsi.

Art. 9

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi assegnati tramite le procedure selettive di cui all'art. 8 è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. L'onere finanziario equiparabile ad un rimborso spese, nel caso in cui gli incarichi consistano in attività di supporto alla didattica, è di € 500,00. Il predetto importo si intende al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione ed è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica. Gli incarichi di supporto alla didattica devono rispettare i parametri economici stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.

Art. 10

Durata

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. La durata del contratto può essere rinnovata per l'anno successivo per non più di 4 volte consecutive, previo accertamento della copertura finanziaria, su richiesta della struttura didattica che

Delibera n. 66/2015 del Senato Accademico del 21/04/2015

pag. 12/13

motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico, previa valutazione positiva dell'attività svolta.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11

Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore o Ricercatore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto e altresì non possono essere conferiti ai soggetti sotto indicati:
 - a) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 Legge 23/12/1994, n.724);
 - b) soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con questa Università rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art.25 Legge 23/12/1994, n.724);
 - c) beneficiari di borse di studio, di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398, o di contratti di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
 - d) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ad esclusione di attività di didattica integrativa.
2. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di contratto possono svolgere altri incarichi, purché non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non arrechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Ateneo.

Art. 12

Attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato

1. Ove gli incarichi di cui al presente regolamento vengano conferiti mediante contratto di diritto privato, per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, la prestazione viene regolata dall'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dalle disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.50 – comma 1 – lettera c-bis) del D.P.R. 917/1986. In caso di inadempimento, anche se dovuto a forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
2. Ai contratti di diritto privato, di cui al presente Regolamento, si applicano, in materia previdenziale, nei casi di collaborazione coordinata e continuativa, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni; saranno inoltre soggetti alla copertura assicurativa INAIL prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite dal comma 1 dello stesso articolo.
3. Limitatamente al periodo della prestazione l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore previa pubbli-

Delibera n. **66/2015** del Senato Accademico del **21/04/2015**

pag. 13/13

cazione mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo; è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. Il presente regolamento è immediatamente efficace e le sue disposizioni, comprese quelle concernenti il regime di durata e di rinnovabilità degli incarichi, si applicano, in considerazione e per gli effetti del D.M. n.194 del 27 marzo 2015, anche ai contratti stipulati per l'anno accademico 2014/2015.